

DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
525/2013/S/EFR

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA MERRILL LYNCH
COMMODITIES E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
116/2013/S/EFR

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e

il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione 21 marzo 2013, 116/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 116/2013/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 379/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 379/2013/S/efr).

FATTO

1. Con la deliberazione 116/2013/S/efr, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Merrill Lynch Commodities, un procedimento per accertare la violazione dell'obbligo di acquisto di certificati verdi ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. In particolare, alla società è stato contestato che, in violazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, entro il 31 marzo 2011, di 1.748 certificati verdi (di seguito: CV) relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010.
3. Con nota 10 maggio 2013 (prot. Autorità 17364), Merrill Lynch Commodities ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com una proposta di impegni relativa alla contestazione di cui alla deliberazione 116/2013/S/efr.
4. La società Merrill Lynch Commodities, con la citata nota del 10 maggio 2013, ha preliminarmente dichiarato e documentato, con riferimento al profilo della cessazione della condotta, di aver acquistato in data 24 aprile 2013, 1.748 CV pari alla quota d'obbligo di CV che avrebbe dovuto acquistare entro il 31 marzo 2011 con riferimento all'energia elettrica importata nell'anno 2010.
5. La società, con la medesima nota del 10 maggio 2013, ha proposto il seguente impegno:
 - acquisto di un ulteriore 40% di CV rispetto alla quota d'obbligo del 2011 pari a 699 CV (emessi nel 2012) e cessione a titolo gratuito degli stessi al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE). La società si è impegnata, inoltre, a non ottenere da tale cessione alcun tipo di remunerazione o profitto, a non utilizzare tali CV al fine di adempiere ad eventuali obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e a non richiedere al GSE di ritirare (ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11) tali CV qualora eccedenti quelli necessari per il rispetto della propria quota d'obbligo. Tale acquisto avverrà entro 30 giorni dalla notifica della delibera di approvazione dell'impegno.
6. Con deliberazione 379/2013/S/efr, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2013/E/com la proposta di impegni presentata da Merrill Lynch Commodities in data 10 maggio 2013 (prot. Autorità 17364) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.

7. A seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità in data 20 settembre 2013, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Merrill Lynch Commodities.

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. In via preliminare, la società ha dichiarato ed adeguatamente documentato di aver cessato la condotta contestata nel procedimento in oggetto avendo acquistato in data 24 aprile 2013 i 1.748 CV richiesti dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 e relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010.
9. L'attuazione dell'impegno proposto, relativo all'acquisto di ulteriori 699 CV (pari al 40% dei 1.748 CV relativi alla quota d'obbligo per l'anno 2011), al fine di cederli a titolo gratuito al GSE senza che tale cessione comporti alcun tipo di remunerazione o profitto o utilizzo al fine di adempiere ad eventuali obblighi di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 è idoneo al perseguimento dell'interesse tutelato dalla norma violata. Infatti l'acquisto di un ulteriore 40% di CV rispetto alla quota d'obbligo del 2011 permette di perseguire l'obiettivo di incentivare l'aumento di produzione e/o importazione di energia da fonti rinnovabili andando a remunerare direttamente uno o più produttori di fonti energetiche rinnovabili (di seguito: FER) per i loro investimenti nel settore.
10. Ulteriore effetto derivante dall'attuazione dell'impegno proposto è quello di ridurre l'onere finanziario e amministrativo del GSE di acquistare dai produttori da FER i CV in eccesso rispetto a quelli necessari per adempiere alla quota d'obbligo complessiva. Al riguardo occorre, infatti, rilevare che in base all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11, il GSE è tenuto a ritirare annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo ed in base al punto 5 della deliberazione ARG/elt 24/08, i costi sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge 244/07 (ora articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 28/11), sono posti dal medesimo GSE a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" alimentato dal gettito derivante dalla componente tariffaria A3 gravante sui clienti finali (artt. 38, comma 2, lettera b) e 49, comma 2, lettera j) del TIT).
11. Pertanto, la realizzazione dell'impegno proposto - andando a ridurre il numero di CV che resterebbero invenduti sul mercato e che il GSE sarebbe obbligato a ritirare - avrà come ulteriore vantaggio quello di ridurre l'eventuale onere gravante sui clienti finali.
12. L'Autorità ritiene che l'impegno presentato da Merrill Lynch Commodities, con nota in data 10 maggio 2013 (prot. Autorità 17364), che fa parte integrante del presente provvedimento, sia utile al più efficace perseguimento dell'interesse tutelato dalla disposizione che si assume violata nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 116/2013/S/efr e, pertanto, dispone l'obbligatorietà del suddetto impegno nei confronti di Merrill Lynch Commodities.
13. Per le sopra esposte ragioni ed anche in considerazione della mancata presentazione di osservazioni, da parte di terzi, alla citata proposta di impegni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato

con deliberazione 116/2013/S/efr nei confronti di Merrill Lynch Commodities, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di Merrill Lynch Commodities, l'impegno dalla stessa proposto in data 10 maggio 2013 (prot. Autorità 17364) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione dell'Autorità 116/2013/S/efr;
2. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Merrill Lynch Commodities con deliberazione dell'Autorità 116/2013/S/efr, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 19, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di ordinare, a Merrill Lynch Commodities, di trasmettere all'Autorità la prova documentale della completa attuazione dell'impegno, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
5. di disporre che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. provveda a verificare l'esatto adempimento della proposta di impegni di cui al punto 1, dandone comunicazione all'Autorità;
6. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Merrill Lynch Commodities, 2 King Edward Street, EC1A 1HQ London – GB e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni